



DECRETO
Di OMOLOGA
14/2016 e.P.

TRIBUNALE DI AREZZO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nella persona dei sig.ri Magistrati:

dr. Antonio Picardi	Presidente
dr. Paolo Masetti	Giudice rel. est.
dr.ssa Michela Grillo	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE EX ART. 180 LF

nel procedimento iscritto al n. 14/2016 C.P. promosso da

FOR BAR S.N.C. DI INNOCENTI ANGIOLO & C., con sede in Arezzo, Via Carlo Pisacane n. 48, codice fiscale 00174220517, numero REA: AR - 62873, in persona dei propri soci amministratori Innocenti Angiolo, Piccioli Eli e Innocenti Stefano, elettivamente domiciliata in Arezzo, Via de' Mannini n. 2, presso lo studio dei suoi difensori Avv.ti Giovanni Gatteschi e Marcello Catacchini.

Debitrice

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con ricorso, depositato il 10.11.2016, FOR BAR s.n.c. di Innocenti Angiolo & C. chiedeva, ai sensi dell'art. 161, sesto comma, l.f., la concessione di un termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui al secondo e terzo comma del citato articolo.

Con provvedimento depositato il 21.11.2016 il Tribunale, a seguito di integrazione documentale, concedeva termine fino al 15.2.2017 e nominava Commissario Giudiziale la Dott.ssa Lucia Stefani.

In data 15.2.2017 la società depositava la proposta di concordato preventivo, il piano e la documentazione, che successivamente integrava, a seguito di provvedimento del Tribunale emesso ai sensi del primo comma dell'art. 162 l.f., con memorie depositate il 30.3.2017 ed il 4.4.2017.

A seguito di ulteriore richiesta di integrazioni venivano poi depositate memorie con allegati nelle date del 24.5.2017, 26.5.2017 e 6.6.2017.

Il piano prevedeva l'afflusso delle risorse per far fronte agli obblighi concordatari attraverso l'integrale cessione dei beni sociali suddivisi in: A) *"beni oggetto di liquidazione ordinaria"*, costituiti dall'immobile sede della società (con vendita prevista entro la seconda metà del 2019), dai crediti e dal magazzino merci (quest'ultimo già venduto alla Sibe Commerciale s.p.a., affittuaria dell'azienda di titolarità della proponente, al prezzo di € 298.549,42 IVA compresa da versare a rate con ultima scadenza il 31.10.2017); B) *"beni o valori la cui realizzazione è connessa all'affitto di azienda alla Sibe Commerciale"*, affitto stipulato in data 24.10.2016 con efficacia dal 1° novembre 2016, prevedendosi l'incasso del canone per la durata biennale del rapporto (€ 48.000) e la cessione dell'azienda in accettazione dell'offerta irrevocabile di acquisto formulata dall'affittuaria (per un corrispettivo suddiviso in due voci: voce fissa per i beni materiali pari ad € 130.000 e voce variabile per l'avviamento pari al 20% del fatturato realizzato dalla Sibe Commerciale con i vecchi clienti For Bar nel corso del primo anno di affitto, con minimo garantito di € 300.000, stimando la ricorrente un presumibile valore finale per tale voce di € 490.000 sulla base di una proiezione del fatturato) con perfezionamento del contratto di cessione entro l'anno 2018 (precisamente con efficacia dal 1° novembre 2018, alla scadenza del periodo di affitto), pagamento della somma di € 100.000 alla stipula dell'atto notarile di vendita e saldo entro i successivi 24 mesi attraverso altrettante rate mensili di pari ammontare, garantite da fideiussione bancaria a prima richiesta, *"fermo restando il rispetto, da parte della procedura concorsuale, dello svolgimento delle procedure competitive previste per le cessioni eseguite in sede concordataria (Articolo 182 L.f.)"* (pag. 23 ricorso), per un totale di attivo stimato in € 1.567.644.

La proposta, come risultante dalle integrazioni presentate, veniva così formulata: *"Mediante liquidazione ordinaria di alcuni beni e cessione degli altri alla Sibe Commerciale Spa, che ha formulato specifica offerta in questo senso, seppur previo*



svolgimento delle procedure competitive ed attraverso l'attività del nominando Liquidatore Giudiziale Dott. Tiziano Cetarini, creazione di una provvista tale e complessiva che consenta, in più tranches ma comunque entro il 31 dicembre 2020, previo integrale degrado ai sensi del comma 2 dell'articolo 160 l.f. del privilegio speciale attribuito alla quota di credito per rivalsa IVA di tutti i creditori che ne erano titolari, la soddisfazione da parte della società debitrice dei seguenti impegni di pagamento: (a) pagamento integrale dei crediti definiti come in prededuzione, prevedibilmente entro 6 mesi dalla omologazione; (b) pagamento integrale dei crediti definiti come in privilegio generale maggiorati di interessi al tasso legale, prevedibilmente entro il 31.12.2018; (c) pagamento integrale del credito definito come in privilegio speciale di carattere ipotecario, maggiorato di interessi come per legge ed invece con integrale degradazione a chirografo dei crediti per rivalsa IVA, contestualmente alla vendita del bene che ne costituisce garanzia e prevedibilmente entro 24 mesi dalla omologazione; (d) pagamento nella percentuale minima del 20,54% che è oggetto di specifica assicurazione, ma con concreta possibilità che tale percentuale si incrementi sino al 40,08% realizzandosi le previsioni formulate, dei crediti definiti come chirografi comprensivi dei crediti per rivalsa IVA oggetto di degradazione, in più tranches ma comunque entro il 31 dicembre 2020; con destinazione comunque ed in ogni caso di ogni somma pervenuta dalla liquidazione a favore dei creditori e con liberazione, all'esito dell'adempimento, oltreché della società anche dei singoli soci illimitatamente responsabili".

Il Tribunale, con provvedimento del 7.6.2017, ammetteva FOR BAR s.n.c. di Innocenti Angiolo & C. alla procedura di concordato preventivo, confermando la nomina a Commissario Giudiziale della Dott.ssa Lucia Stefani.

Il predetto Commissario, nella relazione ex art. 172 l.f., completata l'analisi dell'attivo e del passivo concordatario, pur apportando alcune rettifiche e pur ipotizzando, in merito ai tempi di realizzo, maggiormente plausibile il soddisfo dei creditori assistiti da privilegio generale in parte nel 2010 e in parte nel 2019 piuttosto che integralmente nel 2018 come indicato nel piano, concludeva per la fattibilità della proposta concordataria, descrivendo due possibili scenari ("worst case" e "best case") in base ai quali stimava la percentuale di soddisfo per i creditori chirografari ricompresa tra il 21,30% ed il 35,63%, indicando altresì ampiamente preferibile, sotto



il profilo della convenienza per i creditori, la soluzione del concordato rispetto all'alternativa fallimentare.

All'udienza del 7.11.2017, fissata per l'adunanza dei creditori, si procedeva alle operazioni di voto.

Con successivo decreto il Tribunale, all'esito dell'approvazione del concordato da parte della maggioranza dei creditori ammessi al voto, fissava l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 180, comma 1, l.f..

Il decreto veniva comunicato alla società ricorrente e notificato, a cura di quest'ultima, al Commissario Giudiziale e ai creditori dissenzienti.

Con memoria depositata il 22.12.2017 FOR BAR s.n.c. di Innocenti Angiolo & C. si costituiva nel giudizio di omologazione, chiedendo al Tribunale di omologare il concordato.

Il Commissario Giudiziale depositava, il 29.12.2017, parere ex art. 180 l.f. favorevole all'omologazione del concordato, precisando (come già fatto all'udienza del 7.11.2017) che, con l'aggiornamento dei dati inerenti al fatturato conseguito dall'affittuaria nel primo anno di rapporto, cui commisurare il valore dell'avviamento e, quindi, la parte variabile dell'offerta irrevocabile di acquisto presentata (parte variabile risultata infine pari ad € 458.556) ed alla luce delle precisazioni dei crediti pervenute successivamente al deposito della relazione ex art. 172 l.f., la percentuale di soddisfo per creditori chirografari poteva stimarsi ricompresa in un *range* tra il 24% ed il 34%.

All'udienza del 9.1.2018, infine, la società debitrice insisteva per l'omologazione del concordato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ora, in sede di omologazione del concordato preventivo, secondo quanto previsto dalla legge fallimentare novellata, le attività del Tribunale sono le seguenti: a) controllo sulla regolarità formale della procedura svoltasi sotto la direzione del giudice delegato; b) riesame, alla luce di eventuali sopravvenienze in corso di procedimento, dei requisiti di ammissibilità della procedura; c) verifica del raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge per l'approvazione del concordato preventivo; d) eventuale nomina del liquidatore e l'indicazione delle modalità di esecuzione del concordato preventivo.



Con riferimento al controllo sub a), come si evince dalla sopra riferita scansione degli atti compiuti dal Tribunale, l'intero procedimento si è svolto con le modalità e la tempistica procedurale prevista dalla legge.

In particolare, il decreto collegiale con il quale è stata fissata l'udienza in Camera di Consiglio è stato regolarmente notificato ai Commissario Giudiziale ed ai creditori dissenzienti.

Passando al controllo di cui alla lettera b), ritiene questo Tribunale, aderendo al prevalente indirizzo giurisprudenziale (cfr. dec. Tribunale Palermo 18/5/2007, Tribunale Milano 30/6/2006) che in sede di omologazione il Collegio debba compiere una nuova verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dalla legge e già sommariamente esaminati nel decreto emesso in epoca successiva al deposito del ricorso.

A tale conclusione si perviene (in contrasto con la tesi, ricavabile da una lettura formalistica e letterale dell'art. 180 l.f., secondo la quale il Tribunale in sede di omologa deve limitarsi al controllo della regolarità formale della procedura ed alla verifica del raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge) ove si consideri che la valutazione del Collegio si fonda non già, come avviene subito dopo la presentazione del ricorso, su un materiale istruttorio "di parte" costituito delle scritture contabili allegate dal ricorrente e sulla relazione del professionista, ma sulla scorta di più cospicue ed obiettive emergenze.

Le valutazioni del giudizio di omologa, infatti, sopraggiungono allorché si è esplicata nel corso del procedimento l'attività del commissario giudiziale e devono tener conto anche delle eventuali osservazioni dei creditori i quali ben possono rappresentare le proprie perplessità in ordine alla rappresentazione dei fatti per come esposta dal proponente e recepita dal Tribunale in sede di ammissione.

Ciò premesso, deve nuovamente verificarsi in questa sede se la FOR BAR s.n.c. di Innocenti Angiolo & C. sia imprenditore assoggettabile alla procedura concordataria, se la stessa versi in uno stato di crisi così da poter accedere ai benefici previsti dalla procedura e se le (eventuali) classi di creditori siano state formate sulla base di criteri corretti, sotto il profilo della loro omogeneità giuridica ed economica.

La documentazione acquisita agli atti del procedimento e, in particolare, i bilanci e la relazione del Commissario Giudiziale consentono di affermare che la società,



operante nel settore del commercio all'ingrosso di bevande, è impresa di rilevanti dimensioni: alla data del 31.12.2015 essa presentava valori di attivo, ricavi ed indebitamento ampiamente superiori ai limiti dimensionali previsti dalle lettere a), b) e c) del 1° comma dell'art. 1 l.f..

Con riferimento al secondo profilo, deve evidenziarsi come la legge non definisca che cosa debba intendersi per stato di crisi.

Peraltro, l'art. 160, ultimo comma, l.f. chiarisce che "per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza" ossia l'impotenza economica funzionale e non transitoria per la quale l'imprenditore non è più in grado di far fronte regolarmente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, a causa del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla propria attività.

Ne consegue che lo "stato di crisi" non può che atteggiarsi con connotati di minore gravità e riguarda, quindi, tutte quelle situazioni che sono potenzialmente idonee a sfociare nell'insolvenza medesima.

Il Commissario Giudiziale ha evidenziato in proposito come la società abbia registrato nelle annualità precedenti alla presentazione della domanda una riduzione dei ricavi ed abbia conseguito risultati economici negativi, frutto della notevole incidenza degli oneri finanziari, caratterizzandosi per uno scarso livello di capitalizzazione ed un elevato grado di indebitamento. Ha giudicato coerenti i risultati dell'analisi dei bilanci con le cause del dissesto individuate dalla società, quali la crisi economica globale con notevole calo anche del settore della ristorazione, tale da determinare un significativa contrazione del fatturato (la ricorrente, infatti, operava appunto quale diretto fornitore di ristoranti e bar); il progressivo peggioramento della qualità del credito verso la clientela, con il conseguimento di importanti perdite su crediti; il conseguente incremento del ricorso al credito, con ingente aumento degli oneri finanziari, giunti sino ad erodere completamente la marginalità operativa della società.

Lo sbilanciamento tra il passivo e l'attivo concordatario rappresenta, del resto, il dato più eloquente del dissesto dell'impresa.

Il piano è stato giudicato fattibile dal Commissario e la proposta è stata considerata soddisfacente e credibile dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto.

In particolare, la proposta risulta idonea a soddisfare la condizione posta dal



novellato art. 160, ultimo comma, l.f., secondo cui *"in ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari"*, percentuale superata anche nello scenario più sfavorevole ("Worst case") delineato dal Commissario.

La debitrice non ha ritenuto opportuno, come era in sua facoltà, suddividere il ceto creditorio chirografario in classi (ex art. 160 lett. c l.f.) secondo posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei, optando per il mantenimento della tradizionale ripartizione tra creditori privilegiati integralmente pagati e creditori chirografari soddisfatti in percentuale.

Sono stati ammessi al voto, conformemente al dettato legislativo, i soli creditori che subiscono la falcidia concordataria.

Venendo alla determinazione delle maggioranze, va precisato che il calcolo deve essere effettuato ai sensi dell'art. 177, primo comma, l.f..

Tenuto conto del totale degli ammessi al voto e dei voti espressi, la proposta concordataria ha riportato voti favorevoli per il 68,34% e voti contrari per il 31,66%.

Non sono state proposte, infine, opposizioni.

In definitiva, ricorrono tutti i presupposti per omologare il concordato.

Dato che il piano ha carattere liquidatorio, si ritiene di dover ricorrere alla nomina di un liquidatore in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f., recependo l'indicazione del Dott. Tiziano Cetarini contenuta nella proposta.

Appare opportuno nominare un comitato di creditori di tre unità (come da dispositivo e secondo criteri di rappresentatività del ceto creditorio) e per il resto indicare il giudice delegato quale destinatario delle comunicazioni informative rivolte all'Ufficio.

P.Q.M.

il Tribunale, a definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:

OMOLOGA

il concordato preventivo FOR BAR S.N.C. DI INNOCENTI ANGIOLO & C., con sede in Arezzo, Via Carlo Pisacane n. 48, codice fiscale 00174220517, numero REA: AR - 62873, in persona dei propri soci amministratori Innocenti Angiolo, Piccioli Eli e Innocenti Stefano;

NOMINA

Giudice Delegato il Dr. Paolo Masetti;

CONFERMA

la nomina a Commissario Giudiziale della Dott.ssa Lucia Stefani

NOMINA

liquidatore giudiziale della società il Dott. Tiziano Cetarini;

NOMINA

membri del comitato dei creditori:

1. F.LLI MAZZI S.R.L.
2. M.N.G. S.R.L.
3. AVV. FRANCESCO CHIERICONI

DISPONE

le seguenti modalità di liquidazione:

- a) il liquidatore provvederà a redigere e depositare in cancelleria, entro tre mesi dall'accettazione dell'incarico, un elenco delle passività, sentiti la debitrice ed il commissario giudiziale;
- b) il liquidatore provvederà alla riscossione dei crediti ed alla liquidazione dei beni ceduti, nonché al compimento di tutte le attività necessarie o utili alla liquidazione nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 105 a 108-ter l.f., mediante procedure competitive e sulla base dei valori determinati in corso di procedura;
- c) prima di procedere agli atti indicati nell'art. 182, quarto comma, l.f., il liquidatore acquisirà l'autorizzazione del comitato dei creditori ed il parere del commissario giudiziale e del legale rappresentante della debitrice e notizierà il giudice delegato;
- d) per il compimento di altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e per la nomina di avvocati, coadiutori o ausiliari tecnici il liquidatore acquisirà il parere del comitato dei creditori, del commissario giudiziale e del legale rappresentante della debitrice e notizierà il giudice delegato;
- e) per le spese necessarie il liquidatore provvederà a richiedere l'anticipazione al commissario giudiziale, che utilizzerà il deposito giudiziario già in essere, previa autorizzazione del giudice delegato (da richiedere con specifica indicazione dell'entità, della natura, delle finalità della spesa e dell'entità residua del deposito);
- f) le somme comunque riscosse dal liquidatore saranno immediatamente versate su di un conto corrente bancario intestato alla procedura con delega ad operare al liquidatore



giudiziale ed acceso presso Banca Valdichiana Credito Cooperativo (banca presso la quale è stata versata la cauzione) dal quale il liquidatore potrà effettuare direttamente i prelievi necessari, trasmettendo trimestralmente copia dell'estratto conto ai componenti del comitato dei creditori, al commissario giudiziale, al legale rappresentante della debitrice ed al giudice delegato;

- g) il liquidatore predisporrà ogni sei mesi una relazione sullo stato della liquidazione, contenente l'indicazione delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico, da depositare in cancelleria e da comunicare al commissario giudiziale, al legale rappresentante della debitrice ed al comitato dei creditori, che potranno presentare osservazioni;
- h) il liquidatore provvederà ad informare tempestivamente il giudice delegato, il commissario giudiziale ed il comitato dei creditori di ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire alla corretta attuazione del piano;
- i) il liquidatore provvederà, subito dopo il perfezionamento dei singoli atti di liquidazione, a distribuire le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti secondo l'ordine previsto nella proposta omologata, tenendo conto delle spese di procedura già sostenute e prevedibilmente da sostenere che possano eccedere le disponibilità dell'apposito deposito giudiziario già in essere, previa formazione di piani di riparto da sottoporre al parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori e da comunicare al legale rappresentante della debitrice;
- j) il liquidatore effettuerà i pagamenti ai singoli creditori mediante bonifico bancario o assegno circolare, con successiva trasmissione al commissario giudiziale, al comitato dei creditori ed al legale rappresentante della debitrice di copia della relativa documentazione;
- k) per i pagamenti di crediti contestati il liquidatore provvederà a depositare gli importi risultanti dall'elenco di cui al punto a), maggiorati, ove si tratti di crediti muniti di privilegio o ipoteca, degli interessi maturati, in distinti libretti di deposito bancario intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del giudice delegato;
- l) analogamente il liquidatore procederà per i pagamenti destinati a creditori irreperibili;
- m) lo svincolo delle somme depositate ai sensi dei punti k) e l) verrà disposto dal giudice delegato, su richiesta del creditore in caso di irreperibilità ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione

relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato o con transazione;

n) delle operazioni di riparto eseguite il liquidatore darà notizia al giudice delegato con apposite e documentate relazioni;

o) esaurito l'incarico il liquidatore presenterà il conto della gestione, ai sensi dell'art. 116 l.f..

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione ed affissione ai sensi dell'art. 17 l.f. e per la comunicazione al proponente, al liquidatore ed al Commissario Giudiziale (che provvederà, ai sensi dell'art. 182, ultimo comma, l.f. a darne notizia ai creditori).

Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 29.1.2018 su relazione del giudice Dr. Paolo Masetti.

Il Giudice Est.

Paolo Masetti

Il Presidente

Fabrizio Piccoli

31/01/2018

Cy